

LA LEGGE 28 DICEMBRE 2012, 219: IMPATTO SULLA VITA
PROFESSIONALE DEGLI AVVOCATI

*THE LAW 28 DECEMBER 2012, 219: IMPACT ON THE
PROFESSIONAL LIFE OF LAWYERS*

Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 16 bis, junio 2022, ISSN: 2386-4567, pp. 990-1001



Fiorella
D'ARPINO

ARTÍCULO RECIBIDO: 28 de septiembre de 2021

ARTÍCULO APROBADO: 22 de marzo de 2022

RESUMEN: Il lavoro riguarda la riforma della filiazione del 28 dicembre 2012 n. 219 che costituisce un “cambio di passo” nella vita professionale degli avvocati: i figli sono figli, senza distinzione tra nati in costanza di matrimonio e naturali, ai fini successori i figli nati fuori dal matrimonio non sono più discriminati ed esiste un'unica parentela, i ricorsi per la determinazione dei termini di permanenza dei figli presso ciascun genitore e la quantificazione del contributo per il mantenimento della prole vengono presentati dinanzi ad un solo tribunale, quello ordinario; nuovi criteri nella ripartizione delle competenze con la riforma dell'art. 38 disp. Att. C.c.; limite temporale per l'azione di disconoscimento.

PALABRAS CLAVE: Figlio; famiglia; competenza; termine processuale.

ABSTRACT: *The reform on filiation, law no. 219 of 28 December 2012, is a “change of steps” in the professional life of lawyers: children are children, without distinction between those born in and out of the marriage; children born out of wedlock are no longer discriminated against for the purposes of inheritance and there is only one parental relationship; appeals for the determination of the terms of permanence of children with each parent and the quantification of the contribution for child support are presented to a single court, the ordinary court; new rule in the division of competences with the reform of art. 38 disp. C.C.; long-term of the action of disavowal.*

KEY WORDS: *Child, family; competence; procedural time limits.*

SUMARIO.- I. LA LEGGE 28 DICEMBRE 2012, 219: IMPATTO SULLA VITA PROFESSIONALE DEGLI AVVOCATI.- II. GLI EFFETTI SUL DIRITTO SUCCESSORIO: I FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO NON SONO PIÙ DISCRIMINATI.- III. UN'UNICA PARENTELA.- IV. LE AZIONI DI STATO.- V. IL RIPARTO DI COMPETENZE TRA IL TRIBUNALE PER I MINORENNI E IL TRIBUNALE ORDINARIO.

I. LA LEGGE 28 DICEMBRE 2012, 219: IMPATTO SULLA VITA PROFESSIONALE DEGLI AVVOCATI.

Dell'immensa opera del Professor Cesare Massimo Bianca non possiamo non ricordare la riforma del diritto della filiazione, con la legge n.219/2012, di cui il professore è stato promotore ed ispiratore¹, quale attento osservatore dei mutamenti in atto nella società nonché fine giurista sensibile alle tematiche del diritto della persona e della famiglia². Il nuovo testo legislativo³, intitolato "disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali", ha avuto un forte impatto per gli avvocati di famiglia. Questa legge è stata ed è molto più di quanto promette il suo titolo: il termine epocale ben si attaglia ad essa. Possiamo affermare che senza ombra di dubbio esiste un prima ed un dopo questa importantissima riforma legislativa; con essa tutti i figli assumono lo stesso stato giuridico, così come recita l'art.315 c.c. novellato per l'appunto dalla legge n.219/2012. Il legislatore assume una presa di posizione, che ben può essere ritenuta assoluta.⁴

Il concetto di status rappresenta il rapporto che lega giuridicamente la persona ad una comunità e appare strumento tecnico tra i più collaudati, capace di tradurre in una condizione rilevante per il diritto in maniera non precaria né discontinua, una situazione che nell'ambiente sociale e secondo l'apprezzamento comune, distingue un soggetto dagli altri soggetti, per ragioni strettamente individuali o per l'appartenenza ad un gruppo. In effetti, muovendo da consimili significati che il vocabolo "stato" reca con sé, è di tutta evidenza la rilevanza giuridica dell'espressione usata dal legislatore del 2012, che ben consapevole di operare sul piano dei principi e dei concetti fondamentali regolatori della filiazione e di attuare

1 BIANCA, C.M.: "La riforma del diritto di famiglia", *Rivista di diritto civile*, 1/2013. La pubblicazione ha ad oggetto i lavori tenutisi ai Convegni di Venezia sul diritto di Famiglia promossi nel 1967 e 1972.

2 Ex multis: BIANCA, C.M., MALAGOLI TOGLIATTI M., LISA MICCI, A.: *Interventi di sostegno alla genitorialità nelle famiglie ricomposte. Giuristi e psicologi a confronto*, F. Agnelli, 2005; BIANCA C.M.: *La famiglia*, Giuffrè, 2005; BIANCA, C.M.: *Realtà sociale ed effettività della norma. Scritti giuridici. Vol. I: Teoria generale e fonti. Persone e famiglia. Garanzie e diritti reali*, Giuffrè, 2002.

3 Il testo originario della legge è stato redatto dalla Commissione di studi, nominata dall'allora Ministro con delega alle politiche familiari e giovanili Andrea Riccardi.

4 RESCIGNO, P.: "Situazione e status nell'esperienza del diritto", *Rivista di diritto civile*, 1973, I, p. 211.

• **Fiorella D'Arpino**

Avvocato del Foro di Roma. E-mail: fiodarpi@libero.it

una vera e propria “rivoluzione” dell'ordine esistente⁵, ha affermato l'unicità dello status giuridico abolendo la distinzione tra figlio nato in costanza di matrimonio e figlio cosiddetto naturale⁶ in diretta applicazione del principio di uguaglianza sancito dall'art.3 della Costituzione Italiana e dall'art.21 della Carta di Nizza⁷. La riforma ha inciso sull'evoluzione del diritto successorio per il figlio nato fuori dal matrimonio, rispetto alla parentela, nonché sulle azioni di stato, sul concetto di genitorialità responsabile e sulla stigmatizzazione dei diritti del figlio.

Nell'art.315 bis, intitolato “diritti e doveri del figlio”, nel quale vengono inseriti e sviluppati i precetti precedentemente contenuti nell'art.147 c.c. (dovere verso i figli) e nell'art.315 c.c. (dovere dei figli verso i genitori), novità assoluta, viene disposto “che il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito ed assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”, recuperando ed attualizzando la tematica dantesca delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni⁸. Il sommo Poeta afferma che è bene che le inclinazioni naturali di ciascuno vengano assecondate, altrimenti i cattivi effetti si produrranno non solo sul singolo, ma su tutta la società. Ammonisce i padri, soprattutto, a seguire i propri figli ed a considerare le loro inclinazioni, le loro attitudini ed a non forzarle o piegarle alla loro volontà, ma a creare invece nei figli una personalità individuale, che evidenzia la loro virtù e la loro indole.

Ciò comporta una diversa responsabilità nell'esercizio del ruolo genitoriale in quanto il genitore deve essere in sintonia con le capacità, le inclinazioni del figlio nonché le sue aspirazioni: deve comprenderlo non soltanto accudirlo e nutrirlo.

II. GLI EFFETTI SUL DIRITTO SUCCESSORIO: I FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO NON SONO PIÙ DISCRIMINATI.

L'affermazione del principio dell'unicità dello status di figlio ha, conseguentemente, inciso anche sulle successioni. Di portata rivoluzionaria è l'abolizione dell'art.537, comma 3, c.c.⁹.

5 SESTA, M.: “Filiazione”, in M. BESSONE (a cura di) *Trattato di diritto privato, Il diritto di famiglia*, IV, p. 160 ss..

6 Contrari alla discriminazione dei figli nati fuori dal matrimonio si sono pronunciati in dottrina: G. Alpa, Auletta, Autorino Stanzone, M. Bessone, Costanza, G. Ferrando, Palazzo, Paradiso, Prosperi, Ruoppo, M. Sesta, Ubaldi, Varano.

7 La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, del 7 dicembre 2000, c.d. Carta di Nizza vieta all'art. 21 ogni discriminazione basata sulla nascita.

8 “Sempre natura, se fortuna trova
discorde a sé, com'ogne altra semente
fuor di sua region, fa mala prova.
E se 'l mondo là giù ponesse mente
al fondamento che natura pone,
seguendo lui, avria buona la gente.”
ALIGHIERI, D: “Divina Commedia, Paradiso Canto VIII”, v. 138-144.

9 Art. 537, comma 3, c.c.: “i figli legittimi possono soddisfare in danaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongono. Nel caso di opposizione decide il giudice, valutate le

La soggezione dei figli naturali al diritto di commutazione dei figli legittimi, che potevano estromettere dalla comunione ereditaria tramite un atto unilaterale recettizio i fratelli-figli naturali del de cuius mediante il versamento di una somma di denaro o un bene immobile dell'asse ereditario, era espressione della tutela della famiglia fondata sul matrimonio. Oggi, i figli nati al di fuori del matrimonio del soggetto defunto non sono più liquidabili da quelli nati nel matrimonio: tutti costoro partecipano inderogabilmente alla comunione ereditaria, senza alcuna discriminazione¹⁰, che altrimenti sarebbe in contrasto con il principio dell'unicità dello status affermato con la riforma sulla filiazione.

Del resto, l'istituto della commutazione già da tempo aveva suscitato perplessità tali da sollevare questione di legittimità costituzionale, tuttavia, dichiarata senza fondamento dalla Consulta¹¹.

La riforma del 2012, abolendo definitivamente l'istituto della commutazione, ha placato il senso di ingiustizia sociale e di impotenza in cui si imbattevano avvocati e notai dinanzi alla disparità di trattamento tra i figli, che in uno stato moderno e democratico ormai non aveva più ragione di esistere. Difatti, la tutela della filiazione prescinde dall'affermazione costituzionale¹² che la famiglia è fondata sul matrimonio: allora c'era la famiglia, oggi ci sono le famiglie e non c'è sempre il matrimonio.¹³ I modelli familiari sono plurimi, lo stato di figlio è unico.

III. UN'UNICA PARENTELA.

Parimenti non aveva più ragione di essere la condizione per cui i figli minori nascendo da genitori non coniugati non acquisivano la parentela e non entravano di diritto nelle famiglie di origine degli stessi.

Sovente accadeva che le coppie al momento di affrontare un giudizio dinanzi al Tribunale per i Minorenni al fine di regolamentare l'affidamento e la frequentazione con il genitore non convivente, in una fase così critica della loro esistenza, venivano messi al corrente dagli avvocati di questa ulteriore incresciosa disparità. Prima della riforma del 2012 persisteva la negazione del diritto alla successione legittima nei confronti dei parenti naturali. Per un avvocato essere "costretti" a "rivelare" questa

circostanze personali e patrimoniali".

10 BUSANI, A.: "Stop alla «commutazione» Così cade la differenza tra eredi", *il Sole 24Ore*, Sabato 13 Luglio 2013, n.190.

11 Sentenza 14 dicembre 2009, n. 335: "dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 537, terzo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale Ordinario di Cosenza".

12 Art. 29 Cost: "La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare."

13 FERRANDO, G.: "La nuova legge sulla filiazione. Profili sostanziali", *il Corriere giuridico*, 4/2013, p. 525.

discriminazione legislativa tra i figli nati in costanza di matrimonio e non, costituiva un ulteriore motivo di turbamento ed imbarazzo nell'esercizio della professione. Con la novella del 2012 viene affermato il principio che la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sempre¹⁴; conseguentemente le norme sulla successione legittima si applicano a prescindere dalla sussistenza del vincolo coniugale tra i genitori dell'ereditando e del successibile ed è stato abolito l'istituto della legittimazione originariamente previsto¹⁵.

IV. LE AZIONI DI STATO.

L'art. 2, legge n. 219/2012, ha delegato il Governo ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della nuova normativa, uno o più decreti legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, con particolare riferimento alle azioni di stato. Dopo la legge di riforma non era più prospettabile la contrapposizione tra azioni di stato legittimo, che in precedenza avevano ad oggetto il conseguimento o la perdita di stato di figlio legittimo, ed azioni di stato riferite alla filiazione naturale¹⁶.

Il vecchio art.235 c.c. stabiliva che l'azione per il disconoscimento di paternità del figlio concepito durante il matrimonio fosse consentita solo in determinate circostanze: se i coniugi non avevano coabitato nel periodo compreso tra il trecentesimo e il centottantesimo giorno prima della nascita; se durante il detto periodo il marito era affetto da impotenza anche se soltanto di generare; se nel detto periodo la moglie aveva commesso adulterio tenendo celata la propria gravidanza e la nascita del figlio. In tali casi, il marito era ammesso a provare che il figlio presentasse caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre o altro fatto idoneo ad escludere la paternità. L'azione di disconoscimento poteva essere esercitata dalla madre o dal figlio maggiorenne in tutti i casi in cui poteva essere esperita dal padre. Pertanto, la riforma si è resa necessaria dovendo uniformare l'azione al principio enunciato dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n.266/2006¹⁷, che aveva già smantellato l'originario casistico dell'art.235 c.c., in quanto l'esito dell'azione dipendeva ormai esclusivamente dalle risultanze degli esami genetici-ematologici, a nulla rilevando le altre circostanze. Così il d.lgs. n.154/2013 in attuazione della legge di riforma della filiazione ha abrogato l'art.235 c.c., espungendolo dall'ordinamento introducendo

14 Tuttavia, permane una differenza giuridica nei casi di adozione di maggiorenni, artt. 291 ss. c.c. e di adozione in casi particolare, art. 44 legge n.184/1983, Questi non acquisiscono la parentela dei genitori.

15 Art. 280 codice civile "La legittimazione attribuisce a colui che è nato fuori del matrimonio la qualità di figlio legittimo. Essa avviene per susseguente matrimonio dei genitori del figlio naturale o per provvedimento del giudice."

16 SESTA, M.: "Filiazione", cit. p. 161.

17 Corte Costituzione 6 luglio 2006, n. 266, in *Fam e dir.*, 2006, p. 463 con nota di BOLONDI, E.: "L'azione di disconoscimento di paternità può essere accolta anche sulla base delle sole risultanze delle indagini genetiche-ematologiche".

il nuovo art.243 bis c.c.¹⁸, che prevede che “chi esercita l’azione è ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre”. Vale a dire che la prova della non paternità è libera e si varrà delle indagini genetiche ed ematologiche, senza che l’attore debba in alcun modo allegare e provare le circostanze di mancata coabitazione, impotenza o adulterio. Questa importantissima novità legislativa ha semplificato l’accertamento processuale, eliminando l’affannosa ricerca di prove spesso imbarazzanti e suggestive, concentrandosi su dati oggettivi: scientifici, destinati di per sé a non lasciare dubbi. Tuttavia, non elimina il disagio degli avvocati poiché non li ha esonerati, nell’esercizio del mandato conferito, dal dover essere parimenti invasivi della sfera intima del proprio assistito, costretto a raccontare fatti e circostanze delicate non per arrivare all’accertamento della “verità”, come in precedenza, ma in relazione ai termini di esperimento dell’azione stessa secondo quanto previsto dall’art.244 c.c.¹⁹

Ulteriore mutamento è costituito dall’imprescrittibilità dell’azione da parte del figlio a fronte della decadenza quinquennale prevista a carico della madre e del padre, che si trovava al tempo della nascita nel luogo in cui la stessa è avvenuta. Il diverso regime di decadenza del diritto conferisce ampio potere al figlio, sublimando il suo potere incondizionato di rimuovere in ogni tempo uno status fittizio, in considerazione della centralità che il figlio, minore o maggiorenne che sia, ha raggiunto nel nostro ordinamento a seguito della riforma del 2012. Contra, qualche dubbio suscita la decadenza breve (5anni) prevista per i genitori. In verità, in questo caso il legislatore ha considerato superiori le ragioni di protezione della stabilità dello stato del figlio²⁰. La ratio di tale disposizione è da individuare nella tutela del minore e nella necessità di non prolungare l’incertezza e la rimovibilità dello stato, a prescindere dalla consapevole valutazione del soggetto legittimato attivo, che, decadrà dall’azione e non potrà più mutare la sua condizione giuridica rispetto al figlio dopo cinque anni dalla nascita di quest’ultimo, anche se i fatti

18 L’art. 243 bis c.c. è stato introdotto dall’art. 17 del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

19 Art. 244 c.c. “L’azione di disconoscimento della paternità da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio ovvero dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’impotenza di generare del marito al tempo del concepimento.

Il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio; se prova di aver ignorato la propria impotenza di generare ovvero l’adulterio della moglie al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza.

Se il marito non si trovava nel luogo in cui è nato il figlio il giorno della nascita il termine, di cui al secondo comma, decorre dal giorno del suo ritorno o dal giorno del ritorno nella residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia.

Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma l’azione non può essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita.

L’azione di disconoscimento della paternità può essere proposta dal figlio che ha raggiunto la maggiore età. L’azione è imprescrittibile riguardo al figlio.

L’azione può essere altresì promossa da un *curatore speciale* nominato dal Giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i quattordici anni, o del pubblico ministero o dell’altro genitore, quando si tratta di minore di età inferiore”.

20 ROSSETTI, R.: “Filiazione. Commento al decreto attuativo” in M. BIANCA (a cura di), Milano, 2014 p. 40ss.

di adulterio o impotenza siano conosciuti successivamente. In proposito, è comprensibile il disagio che può provare l'avvocato che deve informare l'eventuale interessato-a all'azione di disconoscimento della non proponibilità della stessa per precisi limiti temporali ormai trascorsi, la cui decorrenza è stata oggetto di dibattito e di pronunce della Suprema Corte.²¹ Parte della dottrina²², tuttavia, ritiene questa lettura estrema della norma non condivisibile perché si finirebbe per ignorare l'elementare principio per cui un'azione personalissima, quale è quella di disconoscimento, non può venir meno per il mero decorso del tempo quando il suo titolare non sia in grado di esercitarla. Tale scelta legislativa, infatti, suscita qualche dubbio sulla sua legittimità costituzionale in quanto dopo la riforma il favor veritatis risulta ingiustificatamente compromesso dalla disposizione che impedisce di agire all'interessato-a inconsapevole della non paternità ed è ragionevole ipotizzare che probabilmente la Corte Costituzionale sarà chiamata in futuro a pronunciarsi sull'argomento. In merito, è altresì possibile che anche la Corte Europea dei Diritti dell'uomo venga investita della questione, così come è già accaduto su input di altri stati europei, senza tuttavia che si sia definito un orientamento univoco.²³

Ulteriore azione di stato, interessata dalla riforma sulla filiazione, è la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità. Tale azione, disciplinata dagli artt.269 ss. c.c., non ha subito a seguito della riforma della filiazione modifiche sostanziali, eccezion fatta per l'articolo 276 c.c. in tema di legittimazione passiva del curatore speciale in caso di morte dei genitori e di mancanza di eredi. Le altre disposizioni, ad opera del successivo d.lgs. n.154 del 2013, sono state interessate da modifiche di adeguamento al principio dell'unificazione dello stato di figlio, mediante l'eliminazione dell'aggettivo naturale, all'introduzione del concetto di responsabilità genitoriale e all'abbassamento da sedici a quattordici anni dell'età necessaria affinché il figlio minore possa acconsentire all'esercizio di un'azione di stato che lo interessi. Dal punto di vista processuale, il giudice competente per la dichiarazione giudiziale è oggi sempre e in ogni caso il tribunale ordinario, anche qualora riguardi un figlio minore, così come disposto dal novellato art.38, comma 1°, disp. att. c.c.; il rito è quello di cognizione disciplinato dagli artt.163 ss. c.p.c. con

21 Cassazione civile sez. I, 12/11/2018, n. 28999, in *Diritto & Giustizia 2018, 13 novembre*: "In tema di azione di disconoscimento di paternità, il nuovo termine quinquennale di proponibilità dell'azione si applica solo ai figli già nati al momento dell'entrata in vigore della Riforma (7 febbraio 2014), per i quali non sia già stata proposta azione di disconoscimento, ma la decorrenza del nuovo termine inizia dal giorno dell'entrata in vigore della nuova legge, con la conseguente considerazione che per i figli che siano già nati alla data del 7 febbraio 2014 il termine quinquennale di decadenza verrà a cadere il 7 febbraio 2014".

22 SESTA, M.: "Le azioni di stato dopo il decreto legislativo 154/2013", *Rassegna forense 2/2014*, p. 334.

23 La Corte EDU, adita da un cittadino bulgaro impossibilitato di contestare la paternità del figlio nato nel 2003 in costanza di matrimonio dopo che un test del DNA eseguito successivamente al divorzio aveva rilevato che egli non era il padre biologico del bambino, con sentenza 5 aprile 2018, C-15074/08 ha chiarito, con riferimento all'art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare), che è necessario che ci sia un giusto equilibrio tra l'obiettivo generale di garantire la stabilità nelle relazioni sociali, gli interessi delle parti coinvolte, in particolare del minore, e il diritto del ricorrente di ottenere un esame nel merito della sua posizione. *Contra* in senso difforme Corte EDU, 12 febbraio 2013, C- 48494/06.

introduzione del giudizio con atto di citazione, dinanzi al giudice, territorialmente competente ai sensi dell'art.18 c.p.c., nel luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio.²⁴

V. IL RIPARTO DI COMPETENZE TRA IL TRIBUNALE PER I MINORENNI E IL TRIBUNALE ORDINARIO.

Di non secondaria importanza per gli avvocati, invero, è l'impatto che la riforma ha avuto sul piano processuale con la modifica del riparto di competenze tra il Tribunale per i Minorenni ed il Tribunale Ordinario, come si evince dal novellato art.38²⁵ disp. att. c.c.: "Sono di competenza del Tribunale per i Minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario. Sono, altresì, di competenza del Tribunale per i Minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 251 e 317-bis del codice civile. Sono emessi dal Tribunale Ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il Tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento è emesso dal Tribunale per i Minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di Corte di Appello per i Minorenni."

La riforma elimina il dover ricorrere a due Tribunali diversi, in "primis" il Tribunale per i Minorenni e in secondo luogo il Tribunale Ordinario in caso di procedimenti di affidamento e mantenimento di minori, quando ci si occupa di figli non nati in costanza di matrimonio eliminando di fatto le precedenti ed ingiustificate lungaggini giudiziarie che compromettevano la tutela dei figli naturali. La riforma si è spinta ben oltre sotto il profilo procedurale perché ha stabilito che quando tra i genitori è già pendente un giudizio di separazione o di divorzio o ai sensi

24 BALESTRA, L.: "La dichiarazione giudiziale di paternità e maternità alla luce della riforma della filiazione", *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, fasc.4, 2014, pag. 1223.

25 Il testo così vigente è stato novellato dall'art. 96, comma 1 lett. c., d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 54, emanato in attuazione della legge 10 dicembre 2012 n. 219.

dell'art.316 c.c., durante tutta la durata di questi processi, il Tribunale Ordinario esercita una vis attrattiva e assume anche la competenza sulla sospensione o limitazione della capacità genitoriale. Sostanzialmente, si afferma il principio che sia un giudice unico ad occuparsi delle vicende che riguardano quella famiglia. Si tratta di una "conquista" tesa ad eliminare le disparità di trattamento preesistenti.

Prima di tale riforma, il genitore od entrambi i genitori non coniugati che avevano interesse ad una pronuncia sull'affidamento e sul diritto al mantenimento dei figli minori dovevano in primo luogo adire il Tribunale per i Minorenni e successivamente rivolgersi al Tribunale Ordinario per la quantificazione dell'assegno di mantenimento.

Qualora le parti avessero esteso il loro accordo, anche alla previsione della quantificazione del contributo economico dovuto dal genitore non convivente, il provvedimento emanato dal Giudice Minorile purtroppo non godeva di esecutività non costituendo titolo esecutivo. Pertanto, per ottenere una tutela piena e soddisfacente del minore era necessario rivolgersi al Tribunale Ordinario al fine di ottenere un provvedimento esecutivo avente ad oggetto la quantificazione del mantenimento. Tutto questo determinava, dati i tempi lunghi di definizione del complesso iter giudiziario, un clima di incertezza per i figli destinatari-beneficiari di tali pronunce, in concreto non adeguatamente tutelati.

Con la novella del 2012 i genitori non coniugati si rivolgono unicamente ad un Tribunale, quello Ordinario, con un beneficio in termini di economia processuale nonché di giustizia sociale. La rimodulazione delle competenze previste dall'art.38 è la conseguenza, sul piano processuale, dell'affermazione del superiore interesse del minore.

Persiste, comunque, una differenza di rito tra procedimento camerale previsto per i non nati in costanza di matrimonio rispetto al procedimento per i nati in costanza di matrimonio. Sul piano procedurale le scelte compiute dalla Legge n.219/2012 rappresentano forse la parte meno riuscita e criticabile dell'intervento riformatore. Si afferma che nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano in quanto compatibili gli artt.737 e ss. del codice di procedura civile.

Persiste ancora oggi un vuoto in quanto non si specifica quale rito si applichi avanti al Tribunale per i Minorenni, né vengono fornite indicazioni relative ai procedimenti che coinvolgono un minore che ora sono di competenza del Tribunale Ordinario. Il legislatore si affida al rito camerale sic et simpliciter per la tutela dei diritti soggettivi che sono diritti fondamentali della persona e come tali tutelati direttamente dalla nostra Costituzione negli artt.2 e 30.

Ciò comporta un grave deficit di garanzie difensive che persiste per i figli nati fuori dal matrimonio rispetto a quelli nati in costanza dello stesso per cui sarebbe opportuno che si applicasse un unico rito, dinanzi allo stesso Giudice trattandosi di medesimi diritti. La differenza di rito tuttora applicabile costituisce un retaggio della vecchia discriminazione tra figli naturali e figli nati in costanza di matrimonio che la riforma del 2012 intendeva definitivamente superare. E' auspicabile che una così macroscopica violazione di un principio basilare come è quello dell'uguaglianza formale di tutti i cittadini nei modi e nelle forme di esercizio della tutela giurisdizionale dei loro diritti venga con futuri interventi censurata e superata²⁶.

Sta di fatto che anche l'esigenza di dover ancora compiere ulteriori passi sul fronte legislativo per attualizzare i principi contenuti nel percorso indicato dalla Legge n.219/2012 costituiscono ulteriore motivo di considerarla una pietra miliare nella storia della legislazione del nostro paese ed ancora una volta non ci possiamo esimere dal ringraziare colui che ne fu l'ispiratore, il Professor Cesare Massimo Bianca.

26 GRAZIOSI, A.: "Una buona novella di fine legislatura: tutti i figli hanno uguali diritti, dinanzi al Tribunale Ordinario", *famiglia e diritto*, 3/2013, p. 269.

BIBLIOGRAFIA:

ALIGHIERI, D: "Divina Commedia, Paradiso Canto VIII", v. 138-144.

BIANCA, C.M.: *La famiglia*, Giuffr , 2005.

BALESTRA, L.: "La dichiarazione giudiziale di paternit  e maternit  alla luce della riforma della filiazione" in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, fasc.4, 2014, pag. 1223.

BIANCA, C.M.: "La riforma del diritto di famiglia", *Rivista di diritto civile*, 1/2013. La pubblicazione ha ad oggetto i lavori tenutesi ai Convegni di Venezia sul diritto di Famiglia promossi nel 1967 e 1972.

BIANCA, C.M.: *Realt  sociale ed effettivit  della norma. Scritti giuridici. Vol. I: Teoria generale e fonti. Persone e famiglia. Garanzie e diritti reali*, Giuffr , 2002.

BIANCA, C.M., MALAGOLI TOGLIATTI, M., LISA MICCI, A.: *Interventi di sostegno alla genitorialit  nelle famiglie ricomposte. Giuristi e psicologi a confronto*, F. Agnelli, 2005.

BOLONDI, E.: "L'azione di disconoscimento di paternit  pu  essere accolta anche sulla base delle sole risultanze delle indagini genetiche-ematologiche", in *Fam e dir.*, 2006, p. 463.

BUSANI, A.: "Stop alla «commutazione» Cos  cade la differenza tra eredi", *il Sole 24Ore*, Sabato 13 Luglio 2013, n.190.

FERRANDO, G.: "La nuova legge sulla filiazione. Profili sostanziali", *il Corriere giuridico*, 4/2013, p. 525.

GRAZIOSI, A.: "Una buona novella di fine legislatura: tutti i figli hanno uguali diritti, dinanzi al Tribunale Ordinario", *famiglia e diritto*, 3/2013, p. 269.

RESCIGNO, P.: "Situazione e status nell'esperienza del diritto", in *Rivista di diritto civile*, 1973, I, p. 211.

ROSSETTI, R.: "Filiazione. Commento al decreto attuativo" in M. BIANCA (a cura di), Milano, 2014 p. 40ss.

SESTA, M.: "Filiazione", in M. BESSONE (a cura di) *Trattato di diritto privato, Il diritto di famiglia*, IV, p. 160 ss.

SESTA, M.: "Le azioni di stato dopo il decreto legislativo 154/2013", in *Rassegna forense* 2/2014, p. 334.